



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –

La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 11340 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 cui è stata riunita la causa iscritta al R.G.N. 603/2021.

Giudizio R.G.N. 11340/2020

TRA

Parte_1, C.F. *C.F._1*, nato a Torre del Greco (NA) in data 15.03.1968, *Parte_2*, C.F. *C.F._2*, nata a Napoli in data 07.04.1969, elettivamente domiciliati in Roma, alla Piazza Cavour n. 17, presso lo studio dell'avv. Patrizia Del Nostro, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;

OPPONENTI

E

CP_1, C.F. *C.F._3*, nato a Torre del Greco in data 10.03.1943, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Crispi n. 72, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Zampaglione, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO

TRA

Parte_3, C.F. *C.F._4*, nato a Torre del Greco (NA) in data 30.07.1982, *Parte_4*, C.F. *C.F._5*, nata a Napoli in data 11.05.1977, *Parte_5*, C.F. *C.F._6*, nata a San Giorgio a Cremano (NA) in data 23.02.1977, in qualità di erede di *Per_1* C.F. *C.F._7*, nato a Napoli in data 19.09.1973, elettivamente domiciliati in Brusciano alla via Raffaello n.8 presso lo studio dell'avv. Luigia Furlò, dalla quale sono rappresentati e difesi giusta procura alle liti allegata in atti;

OPPONENTI

E

CP_1, C.F. *C.F._3*, nato a Torre del Greco in data 10.03.1943, elettivamente domiciliato in Napoli alla via Crispi n. 72, presso lo studio dell'avv. Lorenzo Zampaglione, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

OPPOSTO

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo — cessione del credito

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel giudizio R.G. n. 11340/2020

Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, *Parte_1* e [...] *Parte_2* convenivano in giudizio *CP_1* per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1136/2020, chiedendo, in via preliminare, l'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi *CP_2* e *Persona_2*, in quanto coobbligati per le somme richieste dall'opposto; nel merito, eccepivano l'infondatezza della pretesa creditoria azionata.

premesso che:

con lodo arbitrale emesso in Napoli in data 18.10.2010, l'Arbitro Unico dott. *CP_3* condannava i soccombenti nella procedura arbitrale *Parte_1*, *Parte_2* e *Controparte_4* quali eredi di *Persona_3*, al pagamento delle spese del procedimento arbitrale, liquidate in complessivi euro 50.000,00 oltre spese generali in misura del 12,50%, IVA e CPA;

con missiva del 18.05.2011 il dott. *CP_3* invitava le parti al pagamento degli onorari del procedimento, le quali non accettavano la proposta di liquidazione e non provvedevano al pagamento delle somme dovute;

l'Arbitro Unico conveniva in giudizio *Parte_1*, *Parte_2* e *Controparte_4* nella qualità di eredi di *Persona_3*, quali parti soccombenti nonché le parti del giudizio obbligati in solido, il *Controparte_5* in persona del legale rappresentante p.t., *CP_1*, *CP_2* e *Persona_2*, instaurando dinanzi al Tribunale di Napoli il procedimento n. R.G. 28347/2011, che con sentenza n. 1113/2015 condannava i convenuti in solido al pagamento di euro 50.000,000, oltre interessi e spese legali;

in data 04.08.2015 veniva notificato atto di precetto per l'importo di euro 54.063,00 al Complesso *CP_5* il quale richiedeva al creditore una rateizzazione del debito;

la società provvedeva, in varie tranches, al pagamento di euro 51.450,00 in favore del dott. **CP_3** nonché all'importo di euro 8.190,80 a titolo di spese legali in favore dell'avv. Cristiana Duccillo, per la somma complessiva di euro 63.544,80;

con atto di cessione *pro soluto* del credito e relativo *addendum* del 10 luglio 2018 registrati in data 13.7.2018 al n. 1793 presso l'Agenzia delle Entrate di Ancona, il [...] **Controparte_5** cedeva il credito a **CP_1** per il prezzo di euro 55.000,00 pari a l'86,82% del valore nominale;

con missiva del 23.03.2019 l'odierno opposto notificava la suddetta cessione a mezzo raccomandata A/R a **Parte_1** **Parte_2** e **Per_1** anche quale procuratore dei germani **Pt_4** e **Parte_3** ;

gli odierni oppositori non provvedevano al pagamento delle somme dovute e l'opposto proponeva ricorso per decreto ingiuntivo, ottenendo l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1136/2020, con cui si ingiungeva agli oppositori e ai sig.ri **Per_1** , **Parte_4** e **Parte_3** il pagamento di euro 63.348,37 oltre interessi legali dal 02.04.2019 alla data della domanda e ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al soddisfo, oltre spese di procedura, rimborso s.g., iva e cpa come per legge.

Gli oppositori deducevano, in primo luogo, la nullità/invalidità della notifica della cessione del credito del 10.07.2018, in quanto la missiva del 23.03.2019 aveva ad oggetto la richiesta di pagamento di somme a vario titolo da parte della società **Controparte_5** e solo in calce conteneva un riferimento all'intervenuta cessione, inducendo in errore i debitori ceduti che non avevano conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali, sicché l'accordo de quo doveva ritenersi inefficace nei confronti di **Parte_1** e [...] **Pt_2** .

Eccepivano, inoltre, l'invalidità della suddetta cessione per contrasto con l'art. 2467 c.c., in quanto l'operazione era stata effettuata in un momento in cui il **Controparte_5** versava in una situazione di grave squilibrio economico e, in tal modo, l'opposto aveva generato un pregiudizio alla soddisfazione degli altri creditori sociali.

In via subordinata, rilevavano l'erronea quantificazione del credito ingiunto, derivante dalla confusione tra creditore e debitore ai sensi dell'art. 1303 c.c. L'opposto, in qualità di debitore in solido con la società e gli opposenti, avrebbe dovuto agire nei confronti degli altri coobbligati non per l'intera somma azionata, bensì per il minor importo di euro 56.309,75, deducendo la quota di sua spettanza pari a euro 7.038,72, potendo esercitare soltanto azione di regresso nei confronti di ciascun debitore solidale per la quota di rispettiva competenza, ai sensi dell'art. 1299 c.c.

Eccepivano, infine, l'estinzione del credito per compensazione ai sensi dell'art. 1241 c.c., in quanto gli opposenti, in seguito al verbale di conciliazione giudiziale del 07.12.2017 reso nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli con n. R.G. 24864/2012 e del giudizio di esecuzione n. R.G. 8564/2019, vantavano un controcredito nei confronti del Controparte_5 pari ad euro 233.763,03 ovvero di euro 198.875,40.

Rassegnavano le seguenti conclusioni:

“In via preliminare:

1) Previa verifica di quanto rappresentato al paragrafo 6, autorizzare la chiamata in causa dei sig.ri CP_2 e Persona_2 ex art. 269 c.p.c., per le causali espresse in premessa, e per l'effetto fissare una nuova udienza al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi, perché rispondano, in solido o pro quota, delle somme che dovessero risultare dovute dagli opposenti.

In via principale:

2) Accertare e dichiarare inefficace nei confronti degli opposenti la cessione del credito nei confronti dei sig.ri Parte_1 e Parte_2 per la mancata corretta notifica della medesima;

3) Accertare e dichiarare l'inefficacia della cessione del credito effettuata dalla società Controparte_5 a favore del sig. CP_1, anche ai sensi dell'articolo 2467 c.c.;

4) Per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e comunque revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10.02.2020 (R.G. 3066/2020) stante l'insussistenza del diritto sottostante.

In via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.ma Autorità Adita non accogliesse i motivi sopra citati,

5) accertare e dichiarare errata la quantificazione del credito ingiunto derivante: 1) dalla obbligazione in solido del sig. CP_1 e dalla conseguente confusione tra creditore e debitore ex art 1303 c.c.; 2) dalla necessità di pretendere nei confronti degli opposenti la sola somma corrispondente alla quota pro capite della obbligazione solidale, ai sensi dell'art. 1299 c.c., pari ad euro 7.038,72.

6) Per l'effetto dichiarare nullo, annullabile, illegittimo e comunque revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10.02.2020 (R.G. 3066/2020) stante l'erroneità della somma ingiunta.

Sempre in via subordinata

Nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta come dovuta una qualsivoglia somma dagli opposenti nei confronti di CP_1 :

7) Accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione oggetto del D.I. opposto per compensazione ex art. 1241 c.c.;

8) Per l'effetto dichiarare nullo, annullabile e/o illegittimo, e comunque revocare con qualsiasi statuizione, il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10.02.2020 (R.G. 3066/2020), in quanto nulla è dovuto stante la compensazione del credito ingiunto con il maggior credito vantato dagli opposenti;

9) Con riserva di formulare richieste istruttorie, in conseguenza delle eventuali difese avversarie, e richiedere la condanna di parte opposta al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.

10) Con vittoria di spese e compensi.”

Si costituiva ritualmente l'opposto, deducendo, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dei terzi **CP_2** e **Persona_2**, essendo gli stessi estranei ai fatti di causa.

Eccepiva la nullità dell'atto di citazione in opposizione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 163, n. 3 e 4 c.p.c. e all'art. 164, comma 3, c.p.c., in quanto le domande proposte non apparivano sorrette da una valida causa petendi in coerenza con il petitum.

Deduceva la validità della notifica della cessione del credito del 10.07.2018, la quale veniva portata a conoscenza dei debitori con missiva del 23.03.2019 inviata a mezzo raccomandata A/R a **Parte_1**, **Parte_2** e **Per_1**, quale procuratore dei fratelli **Pt_4** e **Parte_3** rilevando che la notificazione non richiedeva particolari formalità, essendo un atto a forma libera e potendo avvenire con qualsiasi mezzo.

Rispetto all'eccepita invalidità della cessione per contrasto con l'art. 2467 c.c., riferiva che la norma citata riguardava una materia di competenza del Tribunale Speciale delle Imprese e che, nel caso di specie, non ricorrevano i presupposti dell'Istituto, non costituendo l'intervenuta cessione un finanziamento soci, che gli stessi opposenti non avevano la qualifica di soci né il **Controparte_5** era parte del giudizio dei cui finanziamenti detti opposenti sembravano dolersi. Detta società, inoltre, era in bonis e aveva conseguito un vantaggio economico dalla operazione.

Contestava la prospettata confusione tra l'opposto e la società e il mancato esperimento dell'azione di regresso verso i singoli condebitori, rilevando i diversi ruoli ricoperti dallo stesso soggetto e che al contrario, tali eccezioni costituivano vera e propria confessione o ricognizione del debito azionato ovvero della minor somma di euro 56.309,75.

Deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di compensazione, in quanto quest'ultima ha come presupposto l'esistenza di debiti reciproci certi, liquidi ed esigibili non configurabili nel caso di specie, ma eventualmente nei confronti della società che non era parte in causa e, comunque, ogni preteso credito vantato dagli opposenti era stato estinto

con il pagamento delle somme dovute in seguito alla conciliazione giudiziale del 07.12.2017.

Chiedeva, infine, concedersi la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Rassegnava le seguenti conclusioni:

“- In via preliminare, previa immediata concessione della provvisoria esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto n. 1136/2020 (R.G. 3066/2020) ex art 648 c.p.c., dichiarare la nullità, annullabilità od inefficacia dell'opposizione attesa la violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, III° comma, c.p.c. a cagione della mancata identificazione di una legittima causa petendi coerente con il petitum;

- nel merito, rigettare le domande ed eccezioni spiegate dagli opposenti in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 1136/2020 reso dal Tribunale di Napoli in data 10 febbraio 2020.

- In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare ingresso nel presente giudizio le eccezioni e contestazioni ex adverso sollevate ovvero, per qualsiasi motivo, il Decreto Ingiuntivo opposto dovesse esser oggetto di un provvedimento di revoca od inefficacia, si chiede comunque condannare i Sigg.ri Pt_1 e Parte_6 [...] , al pagamento, per le causali di cui alla premessa o, comunque, in applicazione dell'art. 2033 o 2041 C.C. e della normativa in materia vigente, della somma di Euro 63.544,80 oltre interessi, rivalutazione o della diversa somma, maggiore o minore che dovesse emergere in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.

- Condannare, in ogni caso ed in maniera particolarmente severa, i Sigg.ri Pt_1 e Parte_6 al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA. ”

Nel giudizio R.G. n. 603/2021

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, *Per_1*, *Parte_4* e *Parte_3*, quali eredi di *Controparte_4* convenivano in giudizio *CP_1* per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo n. 1136/2020, eccependo la tardività dell'opposizione, per difetto di notifica del decreto ingiuntivo; nel merito, deducevano l'infondatezza del credito azionato.

Gli opposenti contestavano, in via preliminare, la nullità della notifica del decreto ingiuntivo, in quanto in data 11.03.2020 *Per_1* risultava irreperibile in seguito al ricovero presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli avvenuto in data 26.02.2020; [...] *Pt_4* risiedeva al numero civico 40 di via Cristoforo Colombo in Portici e non al civico 35, luogo della notificazione, *Parte_3* non aveva avuto conoscenza del provvedimento, in quanto prestava assistenza diurna e notturna al fratello *Per_1*.

Eccepiavano, poi, la carenza di legittimazione attiva dell'opposto, conseguente alla nullità del contratto di cessione del 10.07.2018, non essendo provata la notifica ai condebitori. Contrariamente a quanto sostenuto dall'opposto, *Per_1* non era mai stato procuratore dei fratelli *Pt_4* e *Parte_3*, sicché nei loro confronti la cessione doveva ritenersi inefficace.

Deducevano, altresì, la nullità dell'atto di cessione per contrasto con l'art. 2467 c.c. e che l'opposto avrebbe dovuto detrarre la propria quota pari a euro 7.038,72 dal credito azionato e agire nei confronti dei coobbligati in solido per la quota di ciascuno.

Si evidenziava, inoltre, che i germani *Per_1* vantavano a loro volta un credito nei confronti della società *Controparte_5* pari a euro 19.192,51.

Chiedevano, infine, la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1136/2020, stante l'inefficacia della cessione del credito per difetto di notifica nei confronti di *Parte_3* e *Parte_4*

Rassegnavano le seguenti conclusioni:

“In via preliminare:

1) autorizzare la chiamata in causa dei sig. CP_2 e Persona_2 ex art. 269 c.p.c., quali condebitori solidali con l’opposto e l’opponente, per le causali espresse nell’in fatto, nel corpus dell’atto e del paragrafo 2.8, e per l’effetto fissare una nuova udienza al fine di consentire la chiamata in causa dei terzi, perché rispondano, in solido o pro quota, delle somme che dovessero risultare dovute dagli opposenti;

2) Previo accertamento della nullità del contratto di cessione, per i motivi di cui al capitolo 2.1, paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, e al capitolo 2.4:

2.a- concedere, anche inaudita altera parte e prima dell’udienza di comparizione, la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10/02/2020 emesso dal Tribunale di Napoli anche per le ragioni di cui al capitolo 2.6;

2.b- dichiarare la carenza di legittimazione attiva di CP_1, per i motivi di cui al capitolo 2.1 e relativi paragrafi;

2.c- in subordine, dichiarare la carenza di interesse ad agire di CP_1, per i motivi di cui al capitolo 2.1, e relativi paragrafi, e 2.2;

In via principale e nel merito, senza rinuncia alle eccezioni preliminari e/o pregiudiziali:

3) in accoglimento alla proposta opposizione al decreto ingiuntivo, per tutte le ragioni esposte nel corpus del presente atto e, soprattutto, per i motivi di cui ai capitoli 2.1, e relativi paragrafi, 2.3, 2.4 e 2.5, accertare e dichiarare la nullità e/o inammissibilità e/o inefficacia e, comunque, illegittimità del decreto ingiuntivo n. 1136/2020 – RG n. 3066/2020 del 10.02.2020;

4) sempre nel merito, accertare e dichiarare nulla, per violazione di norma imperativa e, dunque, perché contra legem, inammissibile e/o inefficace nei confronti degli opposenti e, comunque, illegittima la cessione del credito del 10.07.2018 stipulata tra la società Controparte_5 e il sig. CP_1 per le ragioni di cui ai capitoli 2.1., e relativi paragrafi, e 2.4;

5) in subordine, accertare e dichiarare nulla e/o inammissibile e/o illegittima e, comunque, inefficace nei confronti degli opposenti la cessione del credito del 10.07.2018 stipulata tra la società **Controparte_5** e il sig. **CP_1** per la mancata corretta notifica della medesima per le ragioni di cui ai capitoli 2.1., e relativi paragrafi;

6) condannare l'opposto **CP_1** a pagare in favore degli opposenti il risarcimento per danni da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nella somma che sarà stabilita nel corso del giudizio e dal Giudice secondo equità, facendo riferimento alle nozioni di comune esperienza, per le ragioni di cui al capitolo 2.8; **In estremo subordine nel merito**, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito non accogliesse i motivi sopra rappresentati e riconoscesse come dovuta una qualsiasi somma dagli opposenti nei confronti di **CP_1** [...] :

7) compensare ogni somma o credito che dovesse risultare spettante all'opposto con il credito risarcitorio ex art. 96 c.p.c. vantato dagli opposenti, per le ragioni di cui al capitolo 2.8;

8) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare l'estinzione dell'obbligazione oggetto del decreto opposto, nel loro legittimo ammontare, per compensazione ex art. 1241 c.c., per le ragioni di cui al corpus del presente atto e, in special modo, del capitolo 2.4;

9) in ulteriore subordine, con pronuncia di accertamento negativo del presunto diritto di credito del sig. **CP_1**, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o illegittimità del Decreto Ingiuntivo n. 1136/2020 – RG n. 3066/2020 del 10.02.2020 e che, per i titoli dedotti, i sigg.ri ^{Per-}, **Pt_4** e **Parte_3** nulla devono al sig. **CP_1** ;

10) in via ancora ulteriormente subordinata **revocare** il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10/02/2020 emesso dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'**art. 395 c.p.c., n. 1** alla luce della nitida carenza di titolarità attiva del diritto azionato da parte del sig. **CP_1**, e, per l'effetto, accertare e dichiarare che, per i titoli dedotti, i sigg.ri ^{Per-}, **Pt_4** e **Parte_3** nulla devono al sig. **CP_1** **ordinando** ai sensi degli artt. 401 e 373 c.p.c. **la sospensione dell'esecuzione** del decreto ingiuntivo n. 1136/2020 del 10/02/2020

*emesso dal Tribunale di Napoli poiché la sua esecuzione potrebbe arrecare ai sigg.ri ^{Per_},
^{Pt_4} e ^{Parte_3} un danno grave e irreparabile, per i motivi sopra
esplicitati.*

In ogni caso:

*11) condannare l'opposto al pagamento di spese, diritti, onorari ed accessori di legge,
comprese le spese forfettarie al 15%, del presente giudizio da distrarsi in favore del legale
antistatario."*

Si costituiva ritualmente l'opposto contestando integralmente ogni eccezione e deduzione
avversarie ed in particolare l'inammissibilità, improcedibilità e tardività della seconda
opposizione al medesimo decreto ingiuntivo, notificata l'08.01.2021, nonché
l'inammissibilità e tardività della "nuova" domanda di revocazione del decreto ingiuntivo
ex art. 395, n.1, c.p.c. Nel merito reiterava tutte le difese già richiamate nei punti essenziali
nella esposizione del procedimento RG. 11340/2020 cui si rinvia.

Rassegnava le seguenti conclusioni:

*in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della concessa definitiva
esecutorietà del Decreto Ingiuntivo opposto per assenza dei presupposti rappresentati dal
fumus boni iuris e dal periculum in mora;*

*- In via subordinata, qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere ammissibile,
procedibile e tempestiva l'opposizione e qualora dovesse trovare ingresso l'istanza de qua,
si chiede che la sospensione dell'esecutorietà sia disposta limitatamente alla sola posizione
della Sig.ra ^{Parte_6}, nella misura in cui è l'unica destinataria rispetto alla quale
la notificazione del Decreto Ingiuntivo presenta una mera irregolarità, essendosi
perfezionata tramite il ricorso alle presunzioni di legge o, comunque, con il raggiungimento
dello scopo, mentre quelle dirette ai germani ^{Parte_3} ed ^{Per_1} sono perfette
valide ed efficaci, motivo per cui almeno nei loro confronti non sussistono i presupposti per
l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento opposto;*

- Ancora in via preliminare, dichiarare la continenza o riunione tra il presente giudizio e quello pendente con la notificazione dell'atto di citazione avvenuta in data 30 dicembre 2020, fermo restando l'accertamento della consumazione del potere di opposizione con la notificazione del primo atto e la tardività della seconda notificazione; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'opposizione tardiva spiegata dai germani **Per_1** dovesse essere ritenuta tempestiva, rituale ed ammissibile, si rimette all'Ill.mo Giudice adito la valutazione in ordine alla opportunità di riunire, previ adempimenti di rito, il presente al **giudizio** a avverso il medesimo Decreto Ingiuntivo contraddistinto dal numero di **R.G. 11340/2020** imbastito dagli altri due debitori solidali, **Parte_1** e **Parte_2** [...];

- Ancora in via preliminare, dichiarare l'**inammissibilità**, la **improcedibilità** e, comunque, la **tardività** della presente opposizione per la **mancanza dei presupposti** di cui agli artt. 650 e 395 n. 1 c.p.c., ovvero dichiarare la **nullità**, annullabilità od inefficacia dell'**opposizione** attesa la violazione degli artt. 163 nn. 3 e 4 e 164, III° comma, c.p.c. a cagione della **mancata identificazione** di una legittima **causa petendi** coerente con il petitum;

- **nel merito**, rigettare le **domande ed eccezioni spiegate** dagli opposenti in quanto **infondate** in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, con conseguente **conferma** del **Decreto Ingiuntivo n. 1136/2020** reso dal Tribunale di Napoli in data 10 febbraio 2020.

- **In via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero trovare ingresso nel presente giudizio le eccezioni e contestazioni ex adverso sollevate ovvero, per qualsiasi motivo, il **Decreto Ingiuntivo** opposto dovesse esser oggetto di un provvedimento di **revoca** od inefficacia, si chiede comunque **condannare i Sigg.ri** **Per_1**, **Parte_4** e **Parte_3**, al pagamento, per le causali di cui alla premessa o, comunque, in applicazione dell'**art. 2033 o 2041 C.C.** e della normativa in materia vigente, della somma di Euro 63.544,80 oltre interessi, rivalutazione o della diversa somma, maggiore o minore che dovesse emergere in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia.

- In via ulteriormente gradata ovvero nella denegata e non creduta ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, dovessero trovare ingresso, ancorché in maniera parziale, le domande od eccezioni spiegate dai germani **Per_1** ed il Tribunale dovesse accertare l'esistenza di un controcredito <<nei confronti della cedente società **Controparte_5** pari ad Euro 19.192,51>> opponibile al comparente, si chiede comunque procedersi a compensazione con condanna degli opposenti al pagamento del saldo della differenza con le somme ingiunte pari ad Euro (63.348,37-19.192,51) 44.155,86 od alla diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare in seguito alla espletanda istruttoria o che, comunque, sarà ritenuta di giustizia, il tutto sempre oltre interessi e rivalutazione;

- Condannare, in ogni caso ed in maniera particolarmente severa e con specifico riferimento all'art. 96 c.p.c., i Sigg.ri **Per_1**, **Parte_4** e **Parte_3** al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA ed oltre al risarcimento danni per lite temeraria.

Alla prima udienza del 15.10.2020, svoltasi in modalità cartolare, il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.

Con ordinanza del 25.10.2020 il Giudice rimetteva in termini parte opposta.

Con ordinanza del 03.02.2021, rilevato che l'opposta non aveva fornito prova del tentativo di deposito della comparsa di costituzione e risposta, revocava l'ordinanza del 25.10.2020 e assegnava nuovamente i termini delle memorie 183 c.p.c.

Con ordinanza del 18.02.2021 il Giudice, preso atto della costituzione di parte opposta il giorno prima dell'udienza di comparizione, revocava l'ordinanza del 04.02.2021 e rinviava all'udienza del 15.04.2021.

All'udienza del 15.04.2021 il Giudice si riservava e con ordinanza del 25.05.2021 rigettava l'istanza di rimessione in termini dell'opposto, non avendo dimostrato/dato prova dei tentativi di costituzione andati a vuoto; disponeva, altresì, la riunione del procedimento al giudizio recante n. R.G. 603/2021 per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva.

All'udienza del 25.11.2021, ravvisata la ricorrenza dei gravi motivi, sospendeva l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 1136/2020 con ordinanza del 28.12.2021; assegnava nuovamente i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.

All'udienza del 27.10.2022, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.

Seguivano alcuni rinvii per esigenze di ruolo.

Espletata l'istruttoria mediante la sola produzione documentale, con l'ordinanza del 02.02.2026 si riservava la causa in decisione.

Nell'instaurato giudizio di cognizione il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma è tenuto ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere dal creditore, cioè l'esistenza del credito (ex multis Cass n. 8954/2020). Una volta provata dal creditore la fonte del diritto di credito e allegato l'inadempimento del debitore, grava su quest'ultimo l'onere probatorio relativo ad eventuali cause estintive dell'obbligazione, secondo il principio generale in tema di riparto dell'onere della prova concernente l'inadempimento dell'obbligazione (Cass. Sez. Un. N.13533/2001).

Orbene, l'esame complessivo degli atti induce a premettere le seguenti considerazioni.

Il decreto ingiuntivo n. 1136/2020, emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.02.2020, qui opposto, veniva concesso su ricorso di **CP_1**, quale cessionario del credito acquistato dal **Controparte_6** che, in seguito alla notifica dell'atto di precetto del 04.08.2015 relativo alle spese del giudizio arbitrale, pagava l'intero importo di euro 63.544,80, cedendo poi il credito al ricorrente, socio di maggioranza della medesima società. L'arbitrato, promosso dagli eredi **Persona_3**, socio del **Controparte_6** [...] aveva ad oggetto l'accertamento nei confronti della medesima società in liquidazione, degli effetti del trasferimento *mortis causa* di una quota societaria, se cioè agli eredi di **Persona_3** spettasse il riconoscimento della qualità di soci in seguito al trasferimento della partecipazione sociale del de cuius.

Stante l'operatività della clausola compromissoria di cui all'art. 33 dello Statuto della società *Parte_7*, *Controparte_4* *Parte_2*, in qualità di eredi di *Persona_3*, avviavano la procedura arbitrale nei confronti della anzidetta società nella quale intervenivano *CP_1* nonché *Persona_2* e *CP_2* [...], soci di quest'ultima. La controversia veniva decisa con lodo arbitrale del 18.10.2010 che rigettava le domande proposte. Le spese della procedura arbitrale venivano poste a carico dei soccombenti e liquidate nell'importo di euro 50.000 oltre spese generali in misura del 12,50%, oltre IVA e CP, fermo l'obbligo delle parti al pagamento in via solidale. Come sopravvisto, le parti soccombenti non accettavano la parcella dell'arbitro e, pertanto, il compenso liquidato rimaneva impagato. Onde ottenere le somme dovute, l'Arbitro adiva il Tribunale di Napoli che con sentenza n. 1113 del 23 gennaio 2015 condannava le parti del giudizio, (i soccombenti nonché la società *Controparte_6* in persona del legale rappresentante p.t., gli interventori *CP_1*, *Persona_2* e *CP_2*) in solido fra loro, salvo rivalsa, al pagamento in favore dell'Arbitro della somma di euro 50.000 oltre interessi legali dal pagamento al soddisfo e al pagamento delle spese di lite (euro 500 per spese ed euro 5.534,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge in favore del procuratore antistatario). Il compenso dovuto agli arbitri irrituali si connota come debito "ex mandato" per l'adempimento coattivo del quale deve attivarsi un ordinario giudizio di cognizione. Infatti, l'art. 814 c.p.c. configura un meccanismo per il quale l'autoliquidazione del compenso effettuata dall'arbitro ha valore di proposta contrattuale che, per vincolare le parti del giudizio, dev'essere accettata. Tale proposta rimane ferma fino a che in difetto di accettazione ad essa segua la determinazione giudiziale su richiesta degli stessi arbitri finalizzata ad acquisire un titolo giurisdizionale e, quindi, esecutivo (tra le altre, Cass. n.20371/2014). In tal senso, il titolo da cui origina l'obbligazione delle parti del giudizio è la sentenza n. 1113/2015, appare, dunque, erroneo individuare nel lodo arbitrale un ulteriore titolo su cui fondare l'obbligazione solidale. La società *Controparte_6* ha pagato l'intero debito come documentato dall'opposta (cfr. allegato n.7 alla comparsa di costituzione e risposta, relativo a fatture emesse dal dott. *CP_3* e ai bonifici corrisposti dalla società dell'intero importo

rateizzato). A seguito di atto di precetto del 04.08.2015 eseguito nei confronti della [...] *Controparte_6* per l'importo liquidato in sentenza, quest'ultima, a definizione della debitoria, con scrittura privata del 07.10.2015 addiveniva all'accordo con l'Arbitro unico, dott. *CP_3* per il quale la società avrebbe versato in suo favore la somma richiesta con pagamenti rateali, corrispondendo l'importo di euro 3.354 a titolo di interessi moratori, liquidati al 1 ottobre 2015, e la somma residua di euro 63.348,37, mediante 10 rate mensili, ciascuna di euro 5.000, oltre Iva e C.P. a far data dal 31.10.2015.

CP_1, in data 10 luglio 2018, acquistava tale credito con atto di cessione pro soluto dalla società *Controparte_6* mediante compensazione con un debito della società nei propri confronti quale finanziamento soci infruttifero (cfr. atto di cessione pro soluto e addendum), potendo, dunque, agire in via di regresso nei confronti degli altri coobbligati.

Sulla validità dell'atto di cessione del 10.07.2018.

Dagli atti risulta la produzione da parte del cessionario dell'atto di cessione e dell'addendum sottoscritto dal *Controparte_6* che dà atto della dismissione del proprio credito in favore del cessionario. Quanto alla comunicazione formale della cessione del credito al debitore ceduto si osserva che il contratto di cessione del credito ha natura consensuale, sì che il suo perfezionamento consegue allo scambio del consenso tra cedente e cessionario ed attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo ed unico legittimato a pretendere la prestazione anche se sia mancata la notificazione prevista dall'art 1264 c.c., invece, necessaria ad escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. n. 23257/2021). Il perfezionamento della cessione del credito attribuisce al titolare acquirente la legittimazione ad agire contro il debitore per conseguire la prestazione dovuta.

Dalla lettura degli atti si evince che gli interessati fossero a conoscenza sia del pagamento dell'importo versato dal *Controparte_6* per la procedura arbitrale sia dell'intervenuta cessione di tale credito al socio *CP_1*. Con lettera raccomandata A/R del 02.04.2019 il *Controparte_6* comunicava a *Parte_2*, [...]

Pt_1 e *Per_1* anche quale procuratore dei fratelli *Parte_3* e [...] *Pt_4* ed in qualità di coeredi della defunta *Controparte_4* di essere debitori nei propri confronti di alcuni importi fra cui quello “versato in Vostra sostituzione al dott. *CP_3* per l’arbitrato attivato da *Persona_3*” per l’importo di 55.134,11 come indicato nella sentenza n.1113/2015 ed euro 7.994,26 per i compensi liquidati all’avv. Duccillo e l’avvenuta cessione del credito a *CP_1* in data 10 luglio 2018, relativo alle posizioni dott. *CP_3* e avv. Duccillo, procuratore antistatario, registrata in data 13 luglio 2018 presso l’Agenzia delle Entrate di Ancona. Tale raccomandata veniva sottoscritta anche dal cessionario, ai sensi dell’art. 1264 c.c.

La cessione è valida ed efficace.

Le deduzioni degli opposenti in ordine alla indeterminatezza della comunicazione afferente anche ad altro credito non convince atteso che, come emerge dalla lettura della raccomandata, il credito ceduto reca tutti gli elementi essenziali alla sua individuazione. Va precisato che pur in assenza di procura speciale rilasciata a *Per_1* dai germani [...] *Pt_4* e *Parte_3*, questi ultimi si devono ritenere a conoscenza dell’atto di cessione, essendo esso allegato al ricorso per decreto ingiuntivo avverso il quale veniva proposta opposizione ex art. 650 c.p.c., dichiarata ammissibile con ordinanza del 28.12.2021.

Sulla violazione della regola di cui all’art. 2647 c.c.

Secondo la prospettazione degli opposenti la cessione del credito tra *CP_1* e il *Controparte_6* avvenuta mediante compensazione di un credito che il medesimo socio vantava nei confronti di quest’ultima, è del tutto illegittima per violazione del principio di cui all’art. 2647 c.c. Ad avviso di questo giudicante nella fattispecie concreta non ricorrono le condizioni riferibili alla norma richiamata non soltanto perché manca del tutto la prova della natura del conferimento del socio, ma soprattutto perché non risulta provato che gli opposenti, in quanto estranei alla compagine sociale, siano terzi creditori della società per la cui ragione il rimborso del finanziamento dei soci a favore della società doveva essere postergato rispetto alla soddisfazione dei creditori. Nell’ipotesi

astratta, non ricorrente nel caso di specie, in cui il rimborso fosse avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, esso doveva essere restituito. I finanziamenti dei soci in favore della società che devono essere postergati alla soddisfazione degli altri creditori, a mente dell'art. 2647 c.c., sono quelli concessi in un momento in cui risulti un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto. Non è dato sapere, tuttavia, quando sia stato effettuato questo finanziamento da parte dell'opposto e, dunque, quando la società abbia assunto il relativo debito. Detta norma viene invocata dagli oppositori in maniera del tutto generica, mentre sembra opportuno chiarire che il fondamento della postergazione, secondo la giurisprudenza di merito, è quello di prevedere un meccanismo sanzionatorio nei confronti dei soci che con l'erogazione di un finanziamento eludono il rischio del conferimento di capitale, determinando in tal modo un danno agli altri creditori sociali. Sul punto si richiama l'indirizzo della Corte Suprema cui si aderisce in base al quale la disciplina di cui all'art. 2467 c.c. è applicabile non ad ogni forma di finanziamento da parte dei soci, ma alla figura dei cc.dd. prestiti "anomali" o "sostitutivi del capitale" al fine di porre rimedio alle ipotesi di sottocapitalizzazione cosiddetta nominale (Cass n. 16.393/2007). Dall'esame degli atti non vi sono elementi idonei che consentano di affermare che si siano verificate le condizioni descritte, tenuto conto che la società non è in liquidazione e che manca certamente una visione complessiva dello stato patrimoniale della stessa che non può emergere da un bilancio abbreviato come quello prodotto per l'anno 2018 e che anzi non potrebbe che risultare da un'attenta valutazione in considerazione della complessa operazione di fusione per incorporazione avviata dalla medesima società e richiamata nella Nota integrativa al Bilancio di esercizio 31.12.2018.

Se è vero che **CP_1** è titolare del credito acquistato con atto di cessione dalla società **Controparte_6** e per conseguenza è legittimato ad agire per il recupero del credito acquistato, è pur vero che si tratta di un credito di regresso.

Infatti, la società, come sopravisto, a seguito della notifica dell'atto di precetto in data 04.08.2015, in qualità di coobbligata (sentenza XI Sez. Tribunale di Napoli n. 1113/2015), versava in favore dell'arbitro dott. **CP_3** e dell'Avv. Duccillo l'intero importo di euro

63.348,37 cedendo poi il relativo credito al socio *CP_1*, con atto di cessione pro soluto del 10.07.2018. La società ha, dunque, estinto il debito nei confronti del creditore originario, liberando gli altri condebitori. Nel rapporto obbligatorio, la regola fondamentale della solidarietà passiva di cui all' art.1292 c.c. prevede che il creditore possa pretendere l'adempimento da uno qualsiasi dei condebitori, salva l'azione di regresso del solvens ex art. 1299 c.c. nei confronti degli altri condebitori per la parte che eccede la sua quota.

Nei rapporti interni, tra i coobbligati, viene in rilievo la parziarietà dell'obbligazione. Da ciò consegue che l'opposto, pur essendo titolare del diritto di credito acquistato per l'intero da altro condebitore solidale, non poteva pretendere l'intero importo, ma soltanto la quota a carico di ciascuno dei condebitori, il cui importo deriva dalla divisione della somma complessiva di euro 63.348,37 per il numero delle parti del giudizio obbligati in solido. Avendo la sentenza n.1113/2015 condannato le parti del giudizio introdotto dall'Arbitro dott. *CP_3* al pagamento in solido delle spese della procedura arbitrale e dei compensi professionali dell'avv. Duccillo, ed in particolare *Parte_1*, *Parte_2*, [...]
CP_4 quali eredi di *Persona_3*, la società *Controparte_6* in persona del legale rappresentante, *CP_1*, *Persona_2* e *CP_2*, e poiché le parti sono 9, dovendosi computare le quote di *Per_1*, *Parte_3*, *Parte_4* eredi di *Controparte_4* la quota a carico di ciascuno dei condebitori è pari all'importo di euro 7.038,72.

Va ancora precisato che avendo ritenuto che la cessione veniva notificata agli opposenti o, comunque, provata la conoscenza di fatto della cessione da parte degli stessi, non appare opponibile alcun controcredito al cessionario, in quanto al debitore ceduto è consentito opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, sia quelle attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia quelle relative ai fatti modificativi o estintivi del rapporto anteriori alla cessione ovvero posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o anche alla sua conoscenza di fatto. In ogni caso, sembra potersi desumere dagli atti che l'eventuale controcredito vantato dagli

opponenti (*CP_1* e *Per_1* sia sub iudice, come si afferma in comparsa conclusionale di *Parte_1* e *Parte_2* e negli scritti difensivi di *Parte_8*

In conclusione, vanno rigettate le domande di risarcimento del danno formulate reciprocamente dalle parti, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché la domanda di revocazione proposta dai *Per_1* ai sensi dell'art. 395 n.1. c.p.c. del tutto sformite di prova.

Il decreto ingiuntivo opposto, pertanto, va revocato, gli opposenti vanno condannati ciascuno al pagamento, in favore di *CP_1*, della quota di euro 7.038,72 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio sono compensate per la metà in ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e vengono liquidate come da dispositivo, secondo il parametro medio del D.M. n. 55/2014.

La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 proposta da

Parte_1, *Parte_2*, *Parte_4*, *Parte_3*, *Pt_5*
[...], quale erede di *Per_1*, nei confronti di *CP_1*, così provvede:

1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1136/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 10.02.2020;
2. Condanna gli opposenti, ciascuno per la propria quota, al pagamento in favore del cessionario opposto della somma di euro 7.038,72 oltre gli interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo;
3. Rigetta ogni altra domanda;
4. Compensa le spese del giudizio nella misura del 50% e condanna gli opposenti alla rifusione della restante parte che si liquidano in euro 8.377,00 per compenso oltre s.g., IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Napoli il 07.07.2026

Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti